

cui accennava il ministro del tesoro, in due categorie, una di quelli con danni superiori al 50 per cento, e l'altra di quelli con danni superiori al 30 per cento, e si sono tolti i comuni con danni inferiori al 30 per cento.

Si potrebbe così accettare l'ultimo degli emendamenti da me proposti, e così mentre voi date a coloro che hanno oltre il 50 per cento un abbuono d'imposta del 100 per 100, a quelli che hanno dal 30 al 50 per cento datelo in misura minore e invece di estenderlo per altri tre anni e quattro mesi, estendetelo fino al 1912.

E così per i comuni danneggiati oltre il 30 e meno del 50 per cento riducete l'abbuono alla metà: prendete, in altri termini, un provvedimento tale che non si abbia un passaggio così brusco dal 50 per cento allo zero. Mi auguro che qualche temperamento sopra questa distribuzione dai tributi possa essere adottato dal Governo e dalla Commissione, perchè anche i comuni che hanno avuto il 40 per cento di abitati distrutti meritano considerazione.

In tal modo si attenuerà anche quell'agitazione che purtroppo imperversa, e temo grandemente — ci pensi assai il Governo — degeneri in disordini!

FACTA, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Rispondo complessivamente agli onorevoli colleghi che hanno presentato emendamenti per estendere ancora di più i benefici di questo disegno di legge, pregandoli di non insistere perchè si tratta di comuni che hanno avuto già i loro vantaggi ed i loro benefici e quindi non v'è ragione d'insistere ulteriormente: lo dico proprio per difesa della finanza.

Per questo disegno di legge tutti hanno fatto sacrifici, a cominciare dall'onorevole Chimirri.

La Camera si appresta a votarlo con entusiasmo; non rompiamo dunque con eccessive domande quest'accordo così completo. Lasciamo le cose come sono, renderemo così il miglior servizio, non solo materiale, ma anche morale a quelle popolazioni.

ALESSIO GIOVANNI. Anche le rate quarantottesimali vuol mantenere?

DE NAVA, *relatore per la maggioranza della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *relatore per la maggioranza della Commissione*. Faccio osservare all'onorevole Alessio che le rate quarantottesimali sono state sospese ed il ministro delle finanze si è riservato di studiare la

questione per vedere che cosa si potrà fare e provvederà con decreto reale.

PRESIDENTE. Onorevole Alessio, insiste nel suo emendamento?

ALESSIO GIOVANNI. Sono costretto ad insistere, perchè mi rendo conto dello stato di quelle popolazioni.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Giovanni Alessio, di cui ho data testè lettura.

(Non è approvato).

Onorevole Paparo, insiste ella nel suo emendamento?

PAPARO. Lo ritiro.

ALESSIO GIOVANNI. Poichè nè il Governo, nè la Camera vogliono saperne, anch'io ritiro gli altri due emendamenti.

CAMAGNA. Ed io ritiro il mio. (*Benissimo!*).

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'articolo 56-A.

(È approvato).

Art. 56-B

Nei comuni indicati nell'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, oltre la concessione dei mutui ipotecari saranno accordate sui proventi menzionati nell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, assegnazioni nei limiti delle somme necessarie per le riparazioni o ricostruzione delle sedi e dei fabbricati indispensabili per l'adempimento degli scopi nelle istituzioni medesime, quando dimostrino di non potere coi loro mezzi ordinari far fronte alle relative spese.

Parimenti sui proventi medesimi sarà attribuito alle Camere di commercio di Messina e di Reggio Calabria pel pareggio dei loro bilanci e per la costruzione dei loro edifici un contributo annuo dal 1° gennaio 1910 a tutto il 1913 di lire 80 mila a Messina e di lire 40 mila a Reggio.

(È approvato).

Art. 56-C.

La facoltà accordata dal Governo del Re con l'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, già prorogata fino al 30 giugno 1910 colla legge 26 dicembre 1909, n. 791, è prorogata fino al 31 dicembre 1910.

(È approvato).

Viene ora l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Furnari:

« Al fascio agrumario di Messina, che dovrà costruire sulla zona industriale già con-